

La riforma Cartabia♦

Sommario.

1. Introduzione. -2 Contenuto e struttura della legge n.134/2021. -3. Il processo digitalizzato e telematico. – 3.1. L'ufficio del processo. -3.2. La riduzione del carico di lavoro attraverso l'estensione del numero dei reati perseguibili a querela e la razionalizzazione degli effetti premiali nei giudizi speciali. -3.3. L'accelerazione del processo nella ottimizzazione della tempistica procedimentale -3.3.1 ...nella modifica di presupposti, forma e controllo dell'azione penale. -3.3.2... e nel principio di concentrazione. -3.4. La contrazione della pubblicità nei giudizi di impugnazione. - 3.5. La disciplina della giustizia riparativa. Cenni alle modifiche di diritto sostanziale.- 4. Prescrizione e sostanziale e processuale. -5. Le altre disposizioni a tutela della vittima e uno sguardo d'insieme conclusivo.

1. Al fine di rispettare quanto richiesto all'Unione Europea in tema di “durata ragionevole” del processo penale il governo, dopo un ampio dibattito e una accesa discussione politica, ha predisposto un disegno di legge (Camera n. 2435, Senato n. 2353) che, intitolato all'efficienza del processo e alla giustizia riparativa, delega il governo (entro un anno dall'entrata in vigore della legge) ad emettere specifici decreti legislativi per accelerare i tempi del giudizio e, nell'immediato ma sempre al fine di garantire l'effettività dell'amministrazione della giustizia, modifica alcune norme del codice penale e del codice di rito per disciplinare il (controverso) istituto della prescrizione. Il disegno è stato definitivamente approvato alla fine del settembre 2021 e la relativa legge, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 237, porta il n. 134.

2. La legge n. 134/2021 si compone di due soli articoli: il primo è pressoché interamente dedicato ai principi che dovranno guidare il legislatore delegato nelle modifiche per accelerare il processo (cfr. art. 1 c. 19, 20 e 27 per le norme sui capitoli di spesa); il secondo disciplina l'istituto della prescrizione e della improcedibilità dell'azione penale, introduce alcune migliorie a tutela dei soggetti vulnerabili (apolidi, persone offese), con riferimento anche alla violenza di genere, perfeziona la disciplina delle comunicazioni al difensore di impugnazioni, dichiarazioni e richieste da parte di persone detenute o internate e configura le forme del monitoraggio di tutte le novità.

I 27 commi dell'art. 1, tolti quelli già citati in tema di bilancio, possono essere raggruppati entro quattro ampi ambiti.

Un primo profilo concerne gli aspetti in senso lato strutturali, che incidono sulle modalità operative e sulle risorse anche umane del processo nella convinzione che la digitalizzazione delle prime e l'incremento delle seconde possa potenziare sensibilmente l'efficienza del giudizio. A questo campo sono riconducibili tutte le novità che interessano il processo telematico (commi 5 e 8), il sistema delle notificazioni (comma 6) e il rito in assenza (comma 7) [*infra*, § 3] nonché, *last but not least*, il cd. “ufficio del processo” (comma 26) [*infra*, § 3.1].

Un secondo insieme di norme tocca direttamente il rito, sull'assunto che certi snodi, dall'inizio alla conclusione del processo, possano essere “razionalizzati” molto più efficacemente di quanto accade ora.

E' il caso, nella fase delle indagini, dell'estensione dei criteri volti ad ampliare la categoria dei reati perseguibili a querela, e quindi a ridurre il carico delle notizie di reato (comma 15), dell'ampliamento dei presupposti per l'applicabilità dei riti speciali tradizionali (comma 10), dell'istituto dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità (comma 21) ovvero di quello della sospensione del procedimento e messa alla

♦ FRANCESCA RUGGIERI, per *Diritto processuale e pratiche criminali* II° ed.

prova (comma 22) [*infra*, § 3.2] nonché del controllo dei termini della fase *pre-trial* (comma 9) [*infra*, § 3.3]. A questo filone appartengono anche le novelle che, alla fine della fase procedimentale, intervengono su presupposti, natura e controllo dell'azione penale [*infra*, § 3.3.1.] e quelle che, sul piano processuale, ri-delineano un giudizio (comma 11), e il rito monocratico (comma 12) in particolare, nel rispetto del principio di concentrazione [*infra*, § 3.3.2]. Nella stessa logica, *mutatis mutandis*, il legislatore delegante sollecita il delegato a modificare il regime delle impugnazioni e, soprattutto, dei relativi riti (camerali o meno) che caratterizzeranno un domani controllo di merito di secondo grado e controllo di legittimità [*infra*, § 3.4].

Una terza parte, forse la più innovativa almeno sul piano culturale, è volta a soddisfare i molteplici diritti coinvolti nella regolamentazione della giustizia riparativa (comma 18) che, diversamente dal tradizionale approccio del processo penale: nell'ottica delle vittime mira a soddisfare soprattutto gli interessi anche non patrimoniali della persona offesa; nella prospettiva dell'accusato non esaurisce la risposta dello Stato alla violazione asseritamente commessa in una ottica (sanzionatoria) meramente retributiva; con riguardo al *vulnus* aperto dalla violazione, più in generale, ove possibile sostituisce ad una giustizia "autoritativa" una giustizia in senso lato conciliativa. A questo ambito, possono essere ricondotte anche le disposizioni che incidono in senso lato sul piano del diritto sostanziale, ove sono ripensate natura ed effettività della pena pecuniaria (comma 16), delle sanzioni sostitutive (comma 17) e delle contravvenzioni (comma 23), che potranno essere definite con particolari modalità ad effetto estintivo nella fase *pre-trial*, e quindi influire sull'esito del procedimento in modo analogo a quanto accade per l'istituto dell'oblazione [*infra*, § 3.5].

Da ultimo, novelle dal carattere più vario ed eterogeneo sono dirette a colmare lacune e/o discrasie di diverso genere, in tema di confisca e sequestro (comma 14), di perquisizioni (comma 24) e di comunicazione delle sentenze e dei dati personali (comma 25).

L'art. 2 della legge modifica norme sia del codice di rito sia del codice penale, bilanciando i molteplici interessi in gioco in tema di prescrizione: il diritto del cittadino, sia esso imputato o persona offesa, ad un processo celere ed efficace; la necessità di assicurare tempo e risorse per l'accertamento dell'illecito, per non pregiudicare né disperdere fonti di prova; il "diritto all'oblio" dell'imputato, decorso un certo numero di anni dal reato senza che lo Stato si sia attivato in modo efficiente per verificare le relative responsabilità, fatti salvi i delitti imprescrittibili, nel rispetto degli interessi delle persone offese; il principio della durata ragionevole del processo a tutela di tutti i partecipanti al processo e dell'efficacia delle eventuali sanzioni da irrogare [*infra*, § 4].

3. Nell'ambito del "processo telematico" la digitalizzazione della documentazione processuale dovrà assicurare «autenticità, integrità, leggibilità, e reperibilità» nonché ove previsto la segretezza di quanto raccolto in formato digitale. Di regola tutte le comunicazioni dovranno avvenire con «modalità telematiche», compresi eventuali depositi. L'intera organizzazione dell'amministrazione della giustizia si dovrà progressivamente "adeguare" alle nuove potenzialità tecnologiche. La legge dovrà anche premurarsi di disciplinare monitoraggio e soluzioni alternative per il caso di malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministro della giustizia. Appartiene al fenomeno del processo telematico anche la futura disciplina delle udienze a distanza e della audio- e/o video-registrazione delle prove dichiarative, che inciderà

sull'effettività dei principi dell'oralità e dell'immediatezza propri della fase dibattimentale in caso di mutamento del giudice (su cui v. *infra*).

Con specifico riguardo alle notificazioni nei confronti dell'imputato questi potrà essere obbligato a fornire anche i propri recapiti telefonici e telematici; il suo difensore, con alcune cautele, potrà essere il soggetto cui consegnare le notificazioni destinate all'imputato, che dovrà comunque rendere edotto il legale di qualsiasi spostamento che intervenga a proposito del proprio recapito, telematico o non.

Infine, il legislatore restringe sensibilmente i casi in cui si potrà procedere senza la presenza dell'imputato, allorchè si abbia contezza che lo stesso è a conoscenza della pendenza del processo; il governo dovrà coordinare la nuova sentenza inappellabile di non doversi procedere, quando non sono soddisfatte le condizioni per procedere in assenza, con la nuova disciplina dei termini prescrizionali, garantendo l'assunzione delle prove non rinviabili. Direttiva *ad hoc* è prevista per l'ipotesi del latitante.

3.1. E' senz'altro l'esperienza anglosassone del "*clerk*" ad avere suggerito di migliorare la *performance* del processo anche incrementando le risorse umane impiegate. Come è noto, il *law clerk* è un assistente del giudice che studia e prepara i processi e predispone il materiale necessario per decidere; di solito, quindi, una persona di una particolare esperienza. Nel nostro Paese, il correlato "ufficio del processo", risalente al 2012, ha sino ad oggi sul territorio trovato applicazione a macchia di leopardo, e soggettivamente, si caratterizza per il coinvolgimento di giovani neolaureati.

La scelta di rafforzare l'istituto, in occasione della riforma, unitamente ad un ambizioso progetto che delega alle università monitoraggio e miglioramento delle procedure organizzative, emerge con chiarezza dai criteri che dovranno guidare il governo nell'attuare la delega sul punto: la «*compiuta disciplina dell'ufficio del processo penale*» si accompagnerà ad una «*adeguata formazione teorico pratico degli addetti alla struttura*» che, con riferimento agli uffici di merito, non solo dovranno, con il coordinamento degli stessi magistrati, svolgere «*tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria*» ma dovranno anche verificare pendenze e arretrato e, soprattutto, «*incrementare la capacità produttiva dell'ufficio attraverso... la valorizzazione dei precedenti*», organizzando le decisioni "seriali" e predisponendo le più opportune banche dati.

Analoghi compiti caratterizzeranno i componenti dell'ufficio del processo presso la Corte di Cassazione (e presso la Procura Generale della Corte) ove saranno chiamati, tra l'altro, a compilare la scheda del ricorso e a organizzare le udienze e le camere di consiglio e, più in generale, a ottimizzare tra i magistrati l'utilizzo degli strumenti informatici.

3.2. Il problema dell'eccessivo numero delle pendenze nel processo penale, e quindi dell'eccessiva durata, come è noto e come accade in tutti gli ordinamenti occidentali (anglosassoni e non), può essere anzitutto ricondotto a quello che efficacemente la dottrina tedesca sintetizza nel concetto di "*input*". In nessun paese è possibile procedere per tutte le notizie di reato che quotidianamente giungono sul tavolo del pubblico ministero. Ovunque, in una generalizzata situazione di risorse scarse, il legislatore si premura di predisporre dei filtri per evitare, appunto, che polizia e uffici giudiziari siano sommersi da un insieme di notizie assolutamente ingestibile. Da noi, nel rispetto, almeno in apparenza, del principio di obbligatorietà dell'azione penale, si è sempre cercato di realizzare tale scopo anzitutto intervenendo sulla categoria dei reati perseguibili a querela; solo in tempi relativamente più recenti si è proceduto a ridurre il

numero dei procedimenti anche per mezzo delle più varie ipotesi di “*diversion*”, istituti di regola collocati prima che abbia inizio la fase processuale.

Anche il legislatore del 2021 si è mosso entro tali ambiti.

Sul piano del diritto penale sostanziale il legislatore delegato dovrà dilatare la categoria dei reati subordinati all’istanza di punizione della persona offesa secondo i criteri specificamente indicati dal delegante, e riferiti alla natura della lesione o ai profili sanzionatori delle ipotesi delittuose.

Sul piano dei riti speciali “deflattivi” (e quindi con riguardo ad un momento successivo all’inizio del procedimento ma sicuramente anteriore, di solito, all’inizio della fase dibattimentale) il legislatore delegato amplierà il perimetro applicativo dell’accordo sulla pena e dovrà ridurre gli effetti extra-penalistici della relativa sentenza di “patteggiamento”. L’accesso al rito abbreviato condizionato sarà ancorato, tra l’altro, a un giudizio di «*economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale*»; qualora il giudizio allo stato degli atti si concluda con una pronuncia di condanna, inoltre, la mancata proposizione dell’impugnazione sarà “premiata” con la riduzione di un sesto della pena inflitta, anche in sede esecutiva.

In applicazione di analoghe esigenze di razionalizzazione e premiali, il rito monitorio sarà accessibile entro l’anno dall’iscrizione nel registro delle notizie di reato, l’efficacia estintiva del reato in caso di decreto non opposto sarà subordinata al pagamento della pena pecuniaria e la rinuncia all’opposizione sarà ricompensata con l’ulteriore riduzione di un quinto della stessa pena pecuniaria. Saranno una mera conseguenza delle numerose pronunce rese dalla Consulta in tema di riti speciali in caso di nuove contestazioni le disposizioni che dovranno essere introdotte al fine di coordinare in modo organico mutazione dell’imputazione al dibattimento da un lato e giudizi contratti dall’altro.

Infine, saranno estesi anche i presupposti per l’applicazione della declaratoria per tenuità del fatto e quelli per la sospensione del procedimento con messa alla prova.

3.3. Per assicurare il principio della durata ragionevole del processo il legislatore delegante è intervenuto sull’unico istituto sino a questo momento già esplicitamente previsto a tale scopo: la disciplina della durata delle indagini preliminari, di cui dovranno essere ridisegnati i relativi termini, unitamente alla semplificazione dei presupposti per la loro proroga. Soprattutto, però, il legislatore delegato dovrà prevedere dei nuovi specifici termini entro i quali il pubblico ministero sarà tenuto a determinarsi in ordine all’esercizio dell’azione penale una volta decorso il periodo previsto dalla legge per lo svolgimento dell’attività di indagine.

Ogni qualvolta quei termini non saranno rispettati persona offesa e indagato avranno diritto ad una *discovery* completa degli atti raccolti: un incisivo ammonimento all’organo dell’accusa che non riesca a rispettare la tempistica dettata per l’attività inquirente, che difficilmente potrà essere continuata efficacemente dopo la ostensione degli atti alle persone private. Dovranno anche essere previsti specifici rimedi, pure con il coinvolgimento del giudice per le indagini preliminari, per le ipotesi di stasi del procedimento conseguente all’inerzia della rappresentante dell’accusa che non provveda sull’ulteriore corso sia al momento in cui siano decorsi i (nuovi) termini indicati sia successivamente all’avviso *ex art. 415bis c.p.p.*

Per assicurare effettività a questa nuova articolazione dei termini per lo svolgimento dell’attività investigativa, infine, il legislatore è intervenuto sull’annoso problema relativo al momento dal quale devono iniziare a decorrere i termini della fase *pre-trial*: ovvero da quando si può correttamente parlare di *notitia criminis* da iscrivere nel registro di cui all’art. 335 c.p.p. Il legislatore delegato dovrà individuare i presupposti

di tale iscrizione in modo da soddisfare «*esigenze di garanzia, certezza e uniformità delle iscrizioni*». Queste precisazioni costituiranno la base per il futuro controllo sulla tempestività della iscrizione oggettiva o soggettiva da parte del GIP. Tale verifica (come è noto, sino ad oggi contestata dalla giurisprudenza) potrà essere sollecitata dalla parte interessata che, entro specifici termini da quando avrà preso visione degli atti che potrebbero giustificare l'istanza, dovrà specificare le ragioni che sorreggono la richiesta retrodatazione dell'iscrizione: dimostrando, quindi, la tardività di un'annotazione che in realtà avrebbe dovuto essere effettuata molto prima del suo effettivo inserimento nel registro delle notizie di reato, così circoscrivendo i tempi dell'attività investigativa del rappresentante dell'accusa.

Tali novità si accompagneranno al potere d'ufficio del GIP di ordinare l'iscrizione della persona cui risulta attribuito il reato, in occasione dei suoi interventi incidentali e, al fine di "stabilizzare" maggiormente il provvedimento di archiviazione, a «*criteri più stringenti*» per riaprire le investigazioni ai sensi dell'art. 414 c.p.p. Contemporaneamente, dovranno essere delimitati normativamente «*gli effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo*» che la iscrizione del nominativo nel registro potrebbe determinare.

3.3.1. Complementare all'esigenza di accelerare i tempi del processo è quella volta, sulla scia di quanto affermato dalla Corte Costituzionale sin negli anni Novanta del secolo scorso, a limitare i processi inutili o superflui, in futuro da evitare là ove «*gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentano una ragionevole previsione di condanna*». Il nuovo e più stringente criterio per le determinazioni del rappresentante dell'accusa in ordine all'esercizio dell'azione penale si ritroverà, specularmente, anche nella nuova formulazione dell'art. 425 c.p.p. a proposito del rinvio a giudizio.

L'esercizio della domanda penale, in concreto legittimamente proposta solo nel caso si possa risolvere in una pronuncia di condanna, sarà anche oggetto di «*trasparenti e predeterminati criteri di priorità*» che, «*nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge*» dovranno essere individuati «*nei progetti organizzativi delle Procure della Repubblica al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto le altre, tenendo conto anche del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo efficiente delle risorse disponibili*».

L'efficienza dell'amministrazione della giustizia passerà anche per una più precisa enunciazione dell'accusa, oggi spesso oggetto di ripensamenti nel corso del processo in pregiudizio sia del diritto di difesa sia della terzietà del giudice. Sarà nulla la richiesta di rinvio a giudizio (o di citazione diretta) priva di una imputazione chiara e precisa; e qualora il pubblico ministero non provveda alla riformulazione dell'imputazione richiesta dal GUP nel contraddittorio con le parti, gli atti dovranno essergli restituiti.

3.3.2. Recependo le *best practices* già diffuse in molti uffici giudiziari a seguito di specifici accordi tra magistrati e ordini professionali, il legislatore delegato dovrà formalizzare la predisposizione, dopo la prima udienza, del «*calendario delle udienze per l'istruzione dibattimentale e per lo svolgimento della discussione*» e assicurarsi che le «*parti illustrino le rispettive richieste di prova nei limiti strettamente necessari alla verifica dell'ammissibilità*» ai sensi dell'art. 190 c.p.p. L'assunzione della consulenza e della perizia alla fase dibattimentale dovrà essere preceduta dall'eventuale deposito entro un termine «*congruo*» dei relativi elaborati scritti.

In caso di mutamento del giudice o di uno dei componenti del collegio, bilanciando principio di immediatezza e ragionevole durata, la futura normativa prevedrà che la riassunzione della prova dichiarativa assunta di fronte al diverso organo

giurisdizionale potrà essere disposta qualora il nuovo giudice *«lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze»* solamente allorchè si tratti di prova in precedenza video-registrata. Fuori da questa ipotesi, la parte avrà sempre diritto a chiedere la riassunzione di fronte al giudice diverso.

Infine, nel procedimento a citazione diretta *ex art. 550 ss. c.p.p.*, che sarà attivato per un catalogo di reati più ampio di quello attuale (sino a ricomprendere, in particolare, i *«delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni ... che non presentino rilevante difficoltà di accertamento»*), dovrà essere prevista *«un'udienza pre-dibattimentale in camera di consiglio innanzi a un giudice diverso da quello davanti al quale eventualmente dovrà celebrarsi il dibattimento»*. In tale udienza il processo potrà essere definito con un rito speciale ovvero esaurirsi con una pronuncia di non luogo a procedere *«perché gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna»*. Diversamente, il giudice fisserà *«una nuova udienza, da tenersi non prima di 20 giorni di fronte ad un altro giudice, per l'apertura e la celebrazione del dibattimento»*.

3.4. A parte la necessità di coordinare le forme delle impugnazioni con le novità in tema di processo telematico, le più incisive modifiche a proposito della fase di controllo sul processo di primo grado interessano la contrazione del contraddittorio: il giudizio di appello sarà tenuto *«con rito camerale non partecipato, salvo che la parte appellante o, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore richiedano di partecipare all'udienza»*; di fronte alla Suprema Corte *«la trattazione dei ricorsi»* avverrà *«con contraddittorio scritto senza l'intervento del difensore»* a meno che, per tutte le ipotesi diverse da quelle per cui è già prevista la camera di consiglio ai sensi dell'art. 611 c.p.p., le parti chiedano, o *ex officio* sia disposta, una *«discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata»*.

Il legislatore delegato dovrà anche disciplinare, nel rispetto di quanto previsto a seguito della vicenda *Drassich*, un contraddittorio preventivo qualora la Corte di legittimità *«intenda dare al fatto una definizione giuridica diversa»*. Sempre per dare attuazione ai ben noti ritardi del nostro Paese rispetto alle pronunce della Corte Edu, la delega si estende anche alla regolamentazione di un nuovo mezzo di ricorso straordinario davanti alla Corte di Cassazione per *«dare attuazione alla sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo, proponibile dal soggetto che abbia presentato il ricorso, entro un termine perentorio»*.

Altre disposizioni, al fine di ridurre i tempi del processo, circoscrivono le ipotesi di appellabilità, estendono il perimetro applicativo del cd. "patteggiamento" in appello (art. 599bis c.p.p) e, in particolare, ridefiniscono l'attuale regolamentazione a proposito della rinnovazione istruttoria di fronte alla corte distrettuale. Domani l'art. 603 c. 3bis c.p.p. dovrà essere modificato, così introducendo una sorta di "interpretazione autentica" rispetto agli attuali diversi orientamenti giurisprudenziali, *«prevedendo che nel caso di appello contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale sia limitata ai soli casi di prove dichiarativa assunte in udienza nel corso del giudizio di primo grado»*.

3.5. L'art. 1 c. 18 della legge n. 134 si occupa della giustizia riparativa di cui i decreti legislativi del governo dovranno predisporre una *«disciplina organica»*, nel rispetto in particolare della direttiva 2012/29/UE. Il legislatore delegato dovrà procedere alla definizione della vittima del reato e disciplinare, con il consenso, sempre revocabile, della vittima e dell'autore del reato *«l'accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l'esecuzione della pena»*. Dovrà

assicurare «una tempestiva ed effettiva informazione alla vittima» e all'autore del reato circa i percorsi di *restorative justice*, regolare la specificità dei programmi di giustizia riparativa (tra cui la confidenzialità delle dichiarazioni rese) e, più in generale, coordinarne gli esiti, favorevoli o non, con le peculiarità e le garanzie proprie del processo penale. Il nuovo istituto dovrà essere reso effettivo previa predisposizione di un ben preciso percorso di formazione di «mediatori esperti», da accreditarsi presso il Ministero della giustizia e che si distinguano per «caratteristiche di imparzialità, indipendenza ed equiprossimità del ruolo». I servizi per la giustizia riparativa dovranno assicurare «livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi» ed essere «erogati da strutture pubbliche facenti capo agli enti locali e convenzionate col Ministero della giustizia».

Riconducibile alla medesima filosofia diretta a rivisitare la prospettiva sanzionatoria sono le disposizioni che delegano il governo a intervenire in particolare sulle sanzioni sostitutive oltre che su quelle pecuniarie: norme che dovranno anche essere coordinate con l'ordinamento penitenziario, il rito dell'applicazione della pena su richiesta e l'istituto della sospensione condizionale.

4. Per garantire un processo in tempi equi il legislatore ha deciso anzitutto di interrompere il decorso della prescrizione (nuovo art. 161*bis* c.p.) alla «pronuncia della sentenza di primo grado». A parte l'ipotesi in cui il procedimento regredisca al primo grado o a una fase anteriore, nel qual caso il termine prescrizione ricomincia a decorrere (cfr. art. 161*bis* c.p.), ciò significa che il legislatore ha ritenuto che le risultanze del giudizio di merito siano idonee a soddisfare l'interesse dello Stato al giudizio. Una volta esaurita questa fase, non rileva più il decorso del tempo a fini prescrittivi. Come qualcuno ha osservato, in modo condivisibile, a proposito della prima formulazione di questa disposizione, la persona rimane un "eterno giudicabile" in attesa che, con i suoi tempi e le sue difficoltà, il processo si esaurisca: nell'evidente presupposto che la decisione di primo grado il più delle volte non sia suscettibile di modifica nei gradi superiori.

Oggi, anche per rispondere a tale critica, il legislatore ha previsto che sia pronunciata declaratoria di improcedibilità qualora il giudizio di appello o quello di cassazione non siano esauriti nei termini indicati dalla norma: di regola, due anni per il secondo grado di merito, un anno per il giudizio di legittimità (nuovo art. 344*bis* c.p.p. c. 1 e 2, 6,8 c.p.p.).

Accanto alle molteplici eccezioni previste per alcune categorie di reati gravi per i quali sono fissati termini più estesi per la fase delle impugnazione (cfr. nuovo art. 344*bis* c. 4 e 5, 9 c.p.p.), la previsione che, decorso inutilmente il tempo indicato, il procedimento divenga improcedibile, si accompagna alla possibilità che sia lo stesso imputato a rinunciare alla declaratoria, chiedendo la prosecuzione del giudizio (cfr. nuovo art. 344*bis* c. 7 c.p.p.): così come accade già ora in caso di rinuncia alla prescrizione, all'imputato rimane la possibilità di richiedere di essere giudicato nel merito nonostante il tempo trascorso.

In caso di improcedibilità, diversamente da quanto previsto allorché il reato venga dichiarato estinto (art. 578 c.p.p.), sarà il giudice civile a provvedere sulla richiesta di risarcimento danno (nuovo art. 578 c. 2*bis* c.p.p.)

La nuova normativa si applica, con alcune deroghe, «ai soli procedimenti di impugnazione che hanno ad oggetto reati commessi a far data dal 1.1.2020» (art. 2 l. cit. commi 3, 4 e 5).

5. Le interpolazioni conseguenti all'inserimento della disciplina dell'apolide (cfr. artt. 66 c.2, 349 c.2 e 431 c. 1 lett g c.p.p. così come modificati dall'art. 2 l.cit. commi 7-

10) e delle precisazioni in tema di omicidio nelle molteplici norme dettate a tutela della persona offesa (cfr. artt. 90^{ter} c. 1^{bis}, 362 c. 1^{ter}, 370 c. 2^{bis}, 659 c. 1^{bis} c.p.p., 64^{bis} c.1 disp.att., 165 c. 5 c.p. così come novellati dall'art. 2 l. cit. rispettivamente dai commi 11, 12 e 13) anche con specifico riguardo alla disciplina dell'arresto in flagranza (cfr. nuovo art. 380 c. 2 lett. 1^{ter} c.p.p. inserito dall' art. 2 l. cit. comma 15) esauriscono la parte di diritto processuale penale del provvedimento.

Gli ulteriori commi dell'art. 2 dispongono le modalità delle verifiche sull'efficacia delle nuove disposizioni: tali controlli sono assicurati attraverso l'istituzione del *Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria* (cfr. art. 2 l. cit. commi 15, 17) da un lato e il piano per la transizione digitale dell'amministrazione della giustizia e l'eventuale relativo Comitato tecnico scientifico di supporto (art. 2 l. cit. commi 18-21) dall'altro.

Ad una prima lettura, pure considerando quelle che erano state le più ampie ed articolate proposte predisposte dalla c.d. "Commissione Lattanzi", la riforma ha una sua interna coerenza che deve essere rimarcata.

A parte le disposizioni inserite a perfezionamento della trasposizione di alcune provvedimenti comunitari (in particolare a proposito della vittima) ovvero per aggiornare il tessuto codicistico alle pronunce della Consulta (si pensi alla disciplina dei riti speciali in caso di contestazioni suppletive), tra le altre misure si possono nettamente distinguere quelle volte a modernizzare organizzazione di mezzi e di persone da quelle che modificano il rito.

Le prime (digitalizzazione, ufficio del processo) forse per la prima volta in modo tanto esplicito inseriscono gli uffici giudiziari in una prospettiva efficientistica che, lungi dallo svilirne la funzione, esalta il valore della (necessaria) ragionevole durata del rito penale.

Le seconde, che interessano tutto l'*iter* processuale, esprimono sensibilità nuove che segneranno la riflessione dei prossimi decenni: dalla responsabilità, giudiziaria e politica, circa l'esercizio del potere di azione in un mondo di risorse scarse alla crescente partecipazione all'accertamento penale della vittima da reato; dalla parziale "disponibilità" del rito e della sanzione in capo all'imputato alla istituzione di forme di risoluzione del conflitto alternativi a quelli predisposti in via autoritativa dallo Stato sino alla inedita pronuncia di improcedibilità per decorso del termini entro il quale il processo avrebbe dovuto essere concluso.